

Verbale n. 11 del 27 settembre 2022



**Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia**

Giunta camerale

**DELIBERAZIONE N. 72: APPROVAZIONE CLAUSOLE-TIPO DI ARBITRAGGIO
E MODIFICA REGOLAMENTO ARBITRALE**

Il Segretario Generale ricorda che con provvedimento della Giunta n. 66 dello scorso 28 luglio è stata approvata l'integrazione del Regolamento di Arbitrato con riferimento alla previsione della nomina di arbitratori da parte della Camera di Commercio.

Il Presidente ricorda che tale provvedimento è stato adottato con carattere di urgenza in considerazione della situazione congiunturale in cui operano le imprese, aggravata dalla volatilità dei prezzi delle materie prime, al fine di fornire, mediante la previsione di una clausola compromissoria di arbitraggio - che demanda alla Camera la nomina di un arbitratore - un valido aiuto a mantenere in equilibrio il rapporto contrattuale.

Il Segretario Generale ricorda che, con il citato provvedimento, è stato introdotto il nuovo art. 53 del Regolamento di Arbitrato, rubricato "Arbitraggio", rimandando a successivo provvedimento l'adozione di una clausola compromissoria-tipo per arbitraggio, da mettere a disposizione di professionisti e imprese.

Il Segretario Generale riferisce che la Segreteria di Camera Arbitrale Brescia ha ora predisposto la clausola compromissoria-tipo per arbitraggio, che può essere inserita nei contratti per futuro utilizzo, e il compromesso-tipo per la nomina di arbitratore, quando nel contratto non sia già stata preventivamente inserita. I testi sono contenuti nell'allegato 1 al presente provvedimento.

Con riguardo invece al più ampio tema del servizio di arbitrato, rileva la sussistenza di alcune difficoltà procedurali legate alla mancata accettazione della nomina da



**Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia**

Giunta camerale

parte di alcuni professionisti iscritti in elenco, ma di fatto indisponibili a causa di incompatibilità legate all'attuale svolgimento di talune professioni o incarichi, non tempestivamente comunicate, o di altre cause non specificate in sede di mancata accettazione della nomina.

Il Segretario Generale illustra quindi una proposta di modifica del Regolamento, rappresentata nell'Allegato 2 al presente provvedimento, che prevede all'art. 6, c. 8, termini più stringenti per consentire alla segreteria della Camera Arbitrale di Brescia di procedere alle nomine in tempi brevi, quali quelli usualmente dettati dalle clausole compromissorie, anche in caso di mancata accettazione o rinuncia all'incarico da parte di un Arbitro.

Il Presidente propone pertanto di approvare le clausole - tipo da mettere a disposizione delle imprese per il ricorso all'arbitraggio, nonché la modifica proposta al Regolamento di Arbitrato, per conseguire maggiore celerità e certezza nella nomina di Arbitri camerale.

LA GIUNTA

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente e dal Segretario Generale;

visto il Regolamento di Arbitrato vigente;

ritenuta altresì condivisibile la previsione di clausole - tipo per Arbitraggio, nonché di una modifica al Regolamento Arbitrale che introduca snellimenti e più stringenti ipotesi di esclusione dall'elenco degli arbitri e arbitratori della Camera Arbitrale di Brescia;

visti gli allegati 1 e 2, che contengono le nuove clausole di arbitraggio e le modifiche al testo del



**Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia**

Giunta camerale

Regolamento Arbitrale;

con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

d e l i b e r a

- a) di approvare le clausole-tipo per arbitraggio, da mettere a disposizione delle imprese, nella stesura di cui all'allegato 1 al presente provvedimento, dando mandato alla Dirigente dell'Area Promozione e Regolazione del Mercato di apportare eventuali modifiche che successivamente si renderanno necessarie per l'adeguamento dei testi ad eventuali mutate esigenze;
- b) di approvare la modifica dell'art. 6 del Regolamento Arbitrale nella stesura di cui all'allegato 2 al presente provvedimento;
- c) di sottoporre all'approvazione del Consiglio camerale, nella prossima riunione utile, le modifiche al Regolamento Arbitrale di cui al precedente punto b).

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE
(ing. Roberto Saccone)

REGOLAMENTO ARBITRALE	
TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
ART. 6 - Elenco degli arbitri Camerali	ART. 6 - Elenco degli arbitri Camerali e degli arbitratori camerali”
<ol style="list-style-type: none"> 1. Con i provvedimenti di competenza viene approvato l'elenco degli arbitri camerali. 2. L'iscrizione all'elenco degli arbitri camerali avviene sulla base degli indirizzi formulati dalla Giunta camerale, a seguito di apposito esame organizzato dall'Ente camerale, in cui il candidato deve dimostrare la conoscenza dell'istituto dell'arbitrato, acquisita ad esito dei corsi di formazione degli arbitri nonchè di perfezionamento o specializzazione organizzati dalla Camera di Commercio di Brescia o da Istituto equivalente. 3. Può essere disposta l'iscrizione d'ufficio all'elenco arbitri, senza previo esame, con provvedimento insindacabile del Dirigente competente, in presenza di qualificata e specifica competenza arbitrale, comprovata da dettagliato c.v. del candidato che presenti domanda di iscrizione. L'iscrizione d'ufficio è riservata a docenti universitari o professionisti, la cui esperienza possa essere oggettivamente considerata un indispensabile contributo per Camera Arbitrale. 4. L'elenco è soggetto a verifica periodica da parte del Consiglio Arbitrale per garantire la presenza di professionalità adeguate nei campi giuridico, economico e tecnico. 5. L'elenco è accessibile a chiunque ed è pubblicato sul sito della Camera di Commercio, sul quale è visibile anche il c.v. di ciascun arbitro. 6. La nomina degli arbitri effettuata dal Consiglio arbitrale, in difetto di diversa indicazione delle parti, avviene attingendo all'elenco per competenze. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Con i provvedimenti di competenza viene approvato l'elenco degli arbitri camerali. 2. L'iscrizione all'elenco degli arbitri camerali avviene sulla base degli indirizzi formulati dalla Giunta camerale, a seguito di apposito esame organizzato dall'Ente camerale, in cui il candidato deve dimostrare la conoscenza dell'istituto dell'arbitrato, acquisita ad esito dei corsi di formazione degli arbitri nonchè di perfezionamento o specializzazione organizzati dalla Camera di Commercio di Brescia o da Istituto equivalente. 3. Può essere disposta l'iscrizione d'ufficio all'elenco arbitri, senza previo esame, con provvedimento insindacabile del Dirigente competente, in presenza di qualificata e specifica competenza arbitrale, comprovata da dettagliato c.v. del candidato che presenti domanda di iscrizione. L'iscrizione d'ufficio è riservata a docenti universitari o professionisti, la cui esperienza possa essere oggettivamente considerata un indispensabile contributo per Camera Arbitrale. 4. L'elenco è soggetto a verifica periodica da parte del Consiglio Arbitrale per garantire la presenza di professionalità adeguate nei campi giuridico, economico e tecnico. 5. L'elenco è accessibile a chiunque ed è pubblicato sul sito della Camera di Commercio, sul quale è visibile anche il c.v. di ciascun arbitro. 6. La nomina degli arbitri effettuata dal Consiglio arbitrale, in difetto di diversa indicazione delle parti, avviene attingendo all'elenco per competenze.

7. Nel caso in cui la controversia, per la particolarità della materia, richiede agli arbitri conoscenze specifiche, il Consiglio Arbitrale può nominare con provvedimento motivato un arbitro non iscritto nell'elenco.
8. Il rifiuto di assumere l'incarico arbitrale, senza giustificato motivo, che venga reiterato per almeno tre volte, può dare luogo all'adozione di provvedimento di esclusione dall'elenco degli arbitri, adottato dal competente Dirigente camerale, su conforme parere del Consiglio Arbitrale.
9. Gli arbitri iscritti nell'elenco si impegnano ad osservare le norme del Codice Deontologico approvato dalla Giunta camerale, e ad accettare il Regolamento e il Tariffario in vigore.
10. Il Consiglio Arbitrale, in caso di lieve violazione al Codice Deontologico od alle norme comportamentali e/o procedurali, all'unanimità può adottare il provvedimento dell'ammonizione.
11. Nel confronti dell'arbitro che abbia un comportamento improntato ad inerzia, ritardo, negligenza nell'espletamento delle proprie funzioni, il Consiglio Arbitrale effettua un richiamo scritto e in caso di prosecuzione nel comportamento censurato provvede alla sua sostituzione, dopo averlo sentito.
12. In caso di gravi violazioni al Regolamento, al Codice Deontologico o ai doveri della funzione arbitrale, il Consiglio Arbitrale propone alla Camera Arbitrale la cancellazione dell'arbitro che se ne sia reso responsabile.
13. Le norme relative agli arbitri si applicano anche ai consulenti tecnici e periti nominati dal Consiglio Arbitrale.
14. Gli arbitri ricevono dalla Camera

7. Nel caso in cui la controversia, per la particolarità della materia, richiede agli arbitri conoscenze specifiche, il Consiglio Arbitrale può nominare con provvedimento motivato un arbitro non iscritto nell'elenco.
8. Il rifiuto di assumere l'incarico arbitrale, senza giustificato motivo, che venga reiterato **per almeno due volte**, può dare luogo all'adozione di provvedimento di esclusione dall'elenco degli arbitri, adottato dal competente Dirigente camerale. **Può altresì dare luogo a esclusione, con provvedimento del Dirigente competente, la mancata accettazione dell'incarico arbitrale nei tempi indicati dalla clausola compromissoria e/o dalla Segreteria della Camera Arbitrale.**
9. Gli arbitri iscritti nell'elenco si impegnano ad osservare le norme del Codice Deontologico approvato dalla Giunta camerale, e ad accettare il Regolamento e il Tariffario in vigore.
10. Il Consiglio Arbitrale, in caso di lieve violazione al Codice Deontologico od alle norme comportamentali e/o procedurali, all'unanimità può adottare il provvedimento dell'ammonizione.
11. Nel confronti dell'arbitro che abbia un comportamento improntato ad inerzia, ritardo, negligenza nell'espletamento delle proprie funzioni, il Consiglio Arbitrale effettua un richiamo scritto e in caso di prosecuzione nel comportamento censurato provvede alla sua sostituzione, dopo averlo sentito.
12. In caso di gravi violazioni al Regolamento, al Codice Deontologico o ai doveri della funzione arbitrale, il Consiglio Arbitrale propone alla Camera Arbitrale la cancellazione dell'arbitro che se ne sia reso responsabile.
13. Le norme relative agli arbitri si applicano anche ai consulenti tecnici e periti nominati dal Consiglio Arbitrale.

Arbitrale il corrispettivo per l'attività arbitrale prestata, corrisposto dalle parti, in unica soluzione a conclusione del procedimento di arbitrato. Non è previsto alcun fondo spese iniziale né anticipazione in corso di procedimento.

15. Gli arbitri provvedono in proprio alle azioni di recupero del credito relativo agli onorari arbitrali richiesti dalla Segreteria e non versati dalle parti in arbitrato, direttamente ed esclusivamente nei confronti delle parti.
16. La Camera Arbitrale esclude qualsiasi responsabilità sia in via esclusiva che solidale nei confronti degli arbitri per le somme spettanti agli stessi a titolo di onorari arbitrali, per gli importi non versati dalle parti.
17. Non possono permanere nell'elenco degli arbitri coloro i quali siano privi in tutto o in parte della capacità di agire, siano dichiarati interdetti, inabilitati, falliti, interdetti dai pubblici uffici o da una professione o un'arte, condannati a pena di reclusione in relazione a delitto non colposo con sentenza anche di primo grado o sottoposti ad amministrazione di sostegno. Il relativo provvedimento di esclusione dall'elenco è adottato dalla Camera Arbitrale entro e non oltre i 10 giorni dalla notizia.
18. La decadenza dell'arbitro che versi in una delle ipotesi di cui al precedente punto, da eventuale incarico arbitrale in corso, è pronunciata dal Consiglio Arbitrale entro i 10 giorni dalla comunicazione della Segreteria.

14. Gli arbitri ricevono dalla Camera Arbitrale il corrispettivo per l'attività arbitrale prestata, corrisposto dalle parti, in unica soluzione a conclusione del procedimento di arbitrato. Non è previsto alcun fondo spese iniziale né anticipazione in corso di procedimento.

15. Gli arbitri provvedono in proprio alle azioni di recupero del credito relativo agli onorari arbitrali richiesti dalla Segreteria e non versati dalle parti in arbitrato, direttamente ed esclusivamente nei confronti delle parti.
16. La Camera Arbitrale esclude qualsiasi responsabilità sia in via esclusiva che solidale nei confronti degli arbitri per le somme spettanti agli stessi a titolo di onorari arbitrali, per gli importi non versati dalle parti.
17. Non possono permanere nell'elenco degli arbitri coloro i quali siano privi in tutto o in parte della capacità di agire, siano dichiarati interdetti, inabilitati, falliti, interdetti dai pubblici uffici o da una professione o un'arte, condannati a pena di reclusione in relazione a delitto non colposo con sentenza anche di primo grado o sottoposti ad amministrazione di sostegno. Il relativo provvedimento di esclusione dall'elenco è adottato dalla Camera Arbitrale entro e non oltre i 10 giorni dalla notizia.
18. La decadenza dell'arbitro che versi in una delle ipotesi di cui al precedente punto, da eventuale incarico arbitrale in corso, è pronunciata dal Consiglio Arbitrale entro i 10 giorni dalla comunicazione della Segreteria.

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE
(ing. Roberto Saccone)

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE
(ing. Roberto Saccone)